



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2040/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2380/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2380/TFNSVE/2025-2026, 2380 - Ricorso proposto dalla società KATANE SOCCER (936520) contro la società A.S.D. GIARRE CALCIO (936786) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori PALERMO SIMONE (5803862) e GIUFFRIDA SIMONE (6593927)

In data 27 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Giarre Calcio (matr. 936786) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Simone Giuffrida (matr. 6593927) e Simone Palermo (matr. 5803862).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 120,00 (centoventi/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. Giarre Calcio (matr. 936786) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Simone Giuffrida (matr. 6593927) e Simone Palermo (matr. 5803862) nella misura di complessivi euro 120,00 (centoventi/00) in favore della società ASD Katane Soccer (matr. 936520).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai